Sentenza del 03/06/2025 n. 701 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna Sezione/Collegio 3

La Capitaneria di Porto di Olbia propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari sez. I n. 9/2024 del 21/04/2023, depositata in data 03/01/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla Capitaneria avverso l'Avviso di accertamento d'ufficio TARI 2016, Provvedimento n. 282056 del 3 dicembre 2021, notificato il 29 dicembre 2021, per un totale di euro 27.181,00.

Il Comune di Olbia aveva accertato che la Capitaneria di Porto occupava diverse unità immobiliari con destinazione d'uso abitazione e uffici in Viale Isola Bianca e in Via Isola di mezzo, per le quali non aveva effettuato correttamente il pagamento della tassa rifiuti dovuta per gli anni 2016.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 della legge n. 296 del 27.12.2006, il Comune aveva emesso l'avviso di accertamento impugnato al fine del recupero della tassa, delle sanzioni e degli interessi nella misura di legge.

L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

1. violazione della legge n. 84/ 1994. Travisamento del fatto. Falsa applicazione del D.Lgs. 232/2017 poiché, riferendosi l'accertamento del Comune di Olbia, oggetto di ricorso, al 2016, deve trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina previgente, che affidava il servizio di gestione ambientale della generalità dei rifiuti (e non solo di quelli prodotti dalle navi) all'Autorità Portuale.

2. Omessa pronuncia. Difetto di legittimazione passiva della Capitaneria di Porto di Olbia, costituente mera articolazione organizzatoria periferica, sfornita di autonoma soggettività giuridica, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Si costituisce in giudizio il Comune di Olbia che contesta i motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata.

Con atto del 04/05/2025 l'Avvocatura dello Stato deposita memorie di resistenza all'appello, con le quali ribadisce le ragioni dell'appello.

Con atto del 14/05/2025 l'Avvocatura dello Stato deposita memorie illustrative integrative. Nella camera di consiglio del 26/05/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare il Collegio osserva che è pendente innanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, il procedimento iscritto con RGA 606/2024, laddove il Comune di Olbia propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari sez. II n. 279/2024 del 25/03/2024, depositata in data 15/04/2024, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Capitaneria avverso l'avviso di accertamento TARI n. 305010 relativo agli anni di tassazione 2017, 2018 e 2019 di complessivi Euro 30.501,00.

L'avviso di accertamento impugnato riguarda la medesima area occupata dalla Capitaneria di Porto di Olbia, oggetto del presente giudizio.

Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistere i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 546/92, per la riunione con il presente appello R.G.A. 43/2024 dell'appello promosso con R.G.A. 606/2024.

Nel merito, il Collegio ritiene che le ragioni dell'appello della Capitaneria di Porto siano fondate La Suprema Corte, con orientamento consolidato (tra le altre, Cass. nn. 23583/09, 10104/12, 31058/18, 17030/21, 17092/21, 34251/21, 5667/23, 7665/24), ha precisato che: "Nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge 28 febbraio 1994, n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.

Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio" (Cass. n. 23583/09 cit., successivamente più volte ribadita).

Da ciò si evince che, in tanto il regime ordinario e generale di privativa comunale Tarsu/Tari può essere superato, in quanto risulti istituita, nell'area di interesse, un'autorità portuale (artt. 2 co. 2° e 6 legge 84/1994), come tale investita ex lege dalla competenza in materia di rifiuti.

Si è anche affermato (Cass. n.5568/23) che: "In tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in area portuale, va esclusa la privativa del Comune e il correlato diritto al pagamento del tributo nel caso in cui tale attività rientri nella competenza esclusiva dell'Autorità portuale, mentre la competenza comunale permane per la gestione dei rifiuti nello spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti l'Autorità marittima."

Venendo al caso in esame, il Collegio osserva che presso il porto di Olbia è stata istituita l'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, con D.P.R. 29 dicembre 2000.

Pertanto la competenza in materia, dal 2000, è chiaramente in capo all'Autorità Portuale. Gli avvisi di accertamento impugnati sono pertanto illegittimi.

Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, nei giudizi riuniti RGA 43/2024 ed RGA 606/2024, a totale riforma della sentenza impugnata: a. accoglie il ricorso in appello della Capitaneria di Porto di Olbia b. rigetta il ricorso in appello del Comune di Olbia c. per l'effetto dichiara illegittimi gli avvisi di accertamento TARI relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2109 d. condanna il Comune di Olbia al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, tenuto conto della riduzione del 20% ex art. 15 comma

2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992, per il primo grado del giudizio, in Euro 4.000,00 oltre accessori come per legge e, per il secondo grado del giudizio, in Euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Sassari il 26.05.2025